



**SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE**

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

**DETERMINA DEL DIRETTORE n. 5 del 15.03.2021**

**Oggetto:** Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione e organizzazione di assistenza infermieristica domiciliare. Presa d'atto aggiudicazione. Nomina Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa**

**Dott. Giovanni Natali**

*Firmato in originale*

**IL DIRETTORE**

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il quale la dott.ssa Patrizia Baldi è stato nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L. R. n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 20.02.2020 avente ad oggetto: "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14/01/2020 – 13/01/2030. Presa d'atto della ratifica da parte di Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01/01/2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19.12.2019 ad oggetto: "Governance Territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 20.02.2020 "Bilancio Preventivo Economico anno 2020, pluriennale 2020 – 2022 e Piano Programma 2020. Approvazione";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 "Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione";

Premesso che:

- con determina del Direttore della SdS n. 54 del 06.08.2020 è stata approvata l'indizione della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione e organizzazione di assistenza infermieristica domiciliare, è stato approvato il capitolato speciale e lo schema di contratto.
- con la suddetta determina l'espletamento della procedura di gara è stato affidato alla SUA della Provincia di Pistoia in ragione della delibera della Giunta Esecutiva n. 6 del 08.03.2017 avente per oggetto "Convenzione per l'adesione alla stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. I), L), M) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione";

Vista la Determina n. 597 del 18.08.2020 della SUA della Provincia di Pistoia recante: "Procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 del Dlgs. 50/2016 s.m.i. svolta su piattaforma telematica START della Regione Toscana per l'appalto della gestione e organizzazione di assistenza infermieristica domiciliare per la SdS Valdinievole. Approvazione atti di gara e indizione procedura";

Visto che alla suddetta gara, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, risultavano pervenute n. 1 offerta attraverso la piattaforma telematica START come segue: CO&SO-Conorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Consorzio di Cooperative Sociali – Soc. Coop. Soc., con sede legale in Firenze (FI), 50127 Via Valdipesa 1, C.F. e P.I. 04876970486;

Visto che la SUA Provincia di Pistoia ha valutato ammissibile l'offerta pervenuta, a seguito del positivo esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio;

Visto che, in base ai punteggi assegnati dalla Commissione di gara all'offerta tecnica e a quella economica, è risultata vincitrice della suddetta procedura di gara CO&SO-Conorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Consorzio di Cooperative Sociali – Soc. Coop. Soc.: Punteggio tecnico 64/80; Punteggio economico 20/20; Punteggio complessivo 84/100.

Vista la Determina della SUA della Provincia di Pistoia n. 18 del 13.01.2021 avente ad oggetto: Gestione e organizzazione di assistenza infermieristica domiciliare per la SdS Valdinievole. Determinazione dirigenziale di approvazione verbale di gara, esito subprocedimento verifica ex art. 95 co.10 e art. 97 co.5 lett. d) dlgs 50/2016 smi., approvazione proposta di aggiudicazione, aggiudicazione e integrazione efficacia dell'aggiudicazione.;

Ritenuto quindi opportuno prendere atto dell'aggiudicazione definitiva della gara di cui sopra in favore del concorrente CO&SO-Conorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Consorzio di Cooperative Sociali – Soc. Coop. Soc.;

Dato atto che: per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile di Area, nominano un RUP per le fasi della

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, nonché, nei casi in cui il RUP non possa esercitare anche le funzioni di Direttore Esecutivo, un Direttore dell'Esecuzione del contratto per le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile, in modo da assicurarne la regolare esecuzione; per i servizi e le forniture, in particolare, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture;

Dato atto che le funzioni di RUP non possono essere assunte:

1) in caso di conflitto di interesse e precisamente quando il dipendente ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione (obbligo di astensione in casi di conflitti di interesse ex art 42 del Codice dei Contratti e art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013). In particolare:

- il dipendente si astiene dal partecipare alle attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

- il personale che versa nelle suddette ipotesi è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

2) dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;

Dato atto che il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza considerato che, *nella vigenza del nuovo Codice dei contratti, ai sensi dell'art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi;*

Dato atto che le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dalla SdS Valdinievole, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione;

Verificata l'insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative in capo al Dott. Giovanni Natali, che si intende individuare come RUP;

Considerato che il Direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal Responsabile del procedimento nel caso di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro, così come previsto dalle Linee guida ANAC nr. 3;

Viste le Linee Guida Anac aventi ad oggetto: *Il direttore dell'Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto*, art. 1 e 2 che rispettivamente citano:

Art.1. “Nomina del Direttore dell'Esecuzione e rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento”

1.1. L'incarico di Direttore dell'Esecuzione è, di norma, ricoperto dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup), nei casi indicati al par. 5 delle linee Guida adottate dall'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 31, comma 5, del Codice. Qualora non vi sia tale coincidenza, la stazione appaltante su proposta del Rup, nomina il Direttore dell'Esecuzione individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenze in relazione all'oggetto del contratto:

a) personale della stazione appaltante titolare del contratto o di altre stazioni appaltanti, mediante stipula di apposite convenzioni;

b) professionisti esterni individuati con le modalità previste dall'art. 31, comma 8, del Codice. 1.2.

Il Direttore dell'Esecuzione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Rup opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. A tal fine, il Direttore dell'Esecuzione:

a) presenta periodicamente al Rup un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;

b) propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice;

c) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore.

Ritenuto opportuno, su proposta del Rup, nominare la dott.ssa Nadia Bertocchini Direttore dell'esecuzione del contratto in questione;

Visti:

- l'Art. 5 della L. 241/1990 (Responsabile del procedimento)
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)
- le Linee Guida n. 3 attuative del nuovo Codice degli Appalti – ANAC recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

Visto il Piano della prevenzione della corruzione approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva SdS n. 6 del 03.02.2020 e in particolare l'allegato A denominato “Valutazione complessiva di alcuni processi a rischio 2020-2022”;

Preso atto che, con riferimento al Piano Anticorruzione ed alle schede sopra richiamate ed in particolare all'area di rischio “Affidamento lavori, servizi e forniture”, relativamente all'incarico di cui trattasi si attesta:

- il rispetto delle misure di prevenzioni previste dall'art. 15 del citato Piano;
- il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;
- il rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
- il rispetto degli adempimenti di trasparenza;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis “Società della salute: finalità e funzioni” e 71 novies, “Direttore della società della salute”, della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 “Consorzi” del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il comma 5.2.4 “Il Direttore” dell'art. 5 “Organi consortili e statuto” della Convenzione della SdS che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto l'art. 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Considerato che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 151 co. 4 del D. Lgs. 267/2000 in quanto non comporta né aumento di spesa né diminuzione di entrata;

## **DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa

1. di prendere atto dell'aggiudicazione della procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art.60 D. Lgs.50/2016 s.m.i. su piattaforma telematica START Regione Toscana per il servizio di gestione e organizzazione di assistenza infermieristica domiciliare, effettuata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia con la Determina n. 18 del 13.01.2021 a favore di CO&SO-Conorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Consorzio di Cooperative Sociali – Soc. Coop. Soc., con sede legale in Firenze (FI), 50127 Via Valdipesa 1, C.F. e P.I. 04876970486;
2. di procedere alla stipula del contratto approvato con determina del Direttore della SdS n. 54 del 06.08.2020 e allegato al presente atto (Allegato A), per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di imputare la somma complessiva di €. 1.617.708,00 oltre IVA (pari ad €. 539.236,00 annui), nel conto economico nr. 0602 175410, budget 02-02-520 del bilancio preventivo economico della SdS Valdinievole 2020 2022 annualità 2021 e 2022;
4. di nominare RUP della Gara per il servizio di gestione e organizzazione di assistenza infermieristica domiciliare il Dottor Giovanni Natali;
5. di nominare, sentito il RUP, DEC della Gara per il servizio di gestione e organizzazione di assistenza infermieristica domiciliare la dott.ssa Nadia Bertocchini;
6. di dare atto che il CIG rilasciato dall'ANAC è il seguente: 83999344D2;
7. di dare atto che l'affidamento all'aggiudicatario avverrà mediante sottoscrizione di contratto in forma pubblica amministrativa così come previsto nel capitolato speciale;
8. di dare atto che il pagamento verrà effettuato previa acquisizione del documento attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C) e verifica dell'esatto adempimento della fornitura, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e precisamente tramite bonifico bancario o postale dedicato;
9. di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
10. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, sul sito del Consorzio, ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69;
11. di pubblicare sul sito internet [www.sdsvaldinievole.it](http://www.sdsvaldinievole.it) il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sottosezione Bandi di Gara e Contratti;

12. di trasmettere il seguente provvedimento a:

- Area Funzionale Tecnico Amministrativa;
- Area Funzionale Socio – Assistenziale;
- Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale;

**Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole**  
**Dott.ssa Patrizia Baldi**

*Firmato in originale*

Allegato A

Repertorio Atti n. .... del.....

L'anno Duemila.....

### TRA

la **Società della Salute della Valdinievole** C.F. 91025730473 (di seguito denominata SDS) – con sede in Pescia (PT) – Via Cesare Battisti, 31 - nella sua qualità di Direttore ....., nata a ..... (.....) il ..... – C.F. .... – domiciliato per la carica ed il presente atto in Pescia – Via Cesare Battisti, 31 che sottoscrive in nome e per conto della Società della Salute della Valdinievole in forza del decreto n. .... del ..... del Presidente della Società della Salute Valdinievole con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore della SDS;

### E

.....con sede legale in ..... (.....) in ....., ..... – C.F. e P. IVA ....., nella persona di Sig.ra ..... nata a ..... (.....) il ....., C.F. .... residente a ..... (.....) via ....., ....., nella sua qualità di Legale Rappresentante del .....

### premesse

che con Determina n. .... del .....  
- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del decreto medesimo, per l'affidamento del Servizio “di gestione ed organizzazione dell'assistenza infermieristica domiciliare” per il periodo di 36 mesi;  
- è stato approvato il Capitolato speciale d'appalto, le modalità di gara e lo schema del presente contratto;  
- che con la Determina suddetta si demandava alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, in funzione della relativa Convenzione sottoscritta, l'espletamento del procedimento di gara e la verifica dei requisiti;  
- che con Determinazione Dirigenziale n. .... del ..... assunta dalla stazione Unica Appaltante la gara, previa verifica dei requisiti di legge, è stata aggiudicata definitivamente a .....con sede legale in ..... (.....) Via ....., ..... – C.F. e P. IVA ....., alle condizioni di cui agli atti di gara ed all'offerta tecnica ed economica presentata dalla stessa;

- che l'Appaltatore risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC acquisito e conservato in atti dal competente Ufficio;

### si stipula

il seguente contratto mediante scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge.

#### **Art. 1 – Condizioni generali**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle parti con il contratto stesso.

#### **Art. 2 – Oggetto**

Con il presente contratto, la Società della Salute della Valdinievole affida all'impresa .....con sede legale in ..... (.....) Via ....., ..... – C.F. e P. IVA ....., che accetta, il servizio “di gestione ed organizzazione dell'assistenza infermieristica domiciliare”, come descritto nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 3.

#### **Art. 3 – Documenti contrattuali**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) capitolato speciale d'appalto;
- b) offerta economica presentata dall'appaltatore;
- c) offerta tecnica presentata dall'appaltatore.

Detti documenti, di cui se ne omette la lettura per espressa dispensa dei componenti, i quali dichiarano di averne già presa visione, previa loro sottoscrizione in segno di piena conoscenza ed accettazione, fanno parte integrante del presente contratto pur se non materialmente allegati al medesimo, e depositati in atti della stazione appaltante.

#### **Art. 4 – Valore del contratto, corrispettivo e finanziamento**

Il valore triennale del contratto ammonta ad €. .... (.....) (IVA esclusa);

Il valore annuale del contratto ammonta ad €. .... /00 (IVA esclusa);

Il valore del contratto, compreso l'opzione di rinnovo per 24 mesi, ammonta ad €. ....00 (IVA esclusa).

Il servizio oggetto del presente contratto verrà finanziato con imputazione a valere sull'esercizio finanziario Bilancio preventivo economico anno 2020, pluriennale 2020 – 2022 e Piano Programma 2020, conto economico 0602-175410 budget 02-02-520.

#### **Art. 5 – Durata**

Il presente contratto ha la durata di 36 mesi a decorre dall'..... ed ha validità fino al .....

Nel caso in cui la Stazione appaltante optasse per il rinnovo per gli ulteriori 24 mesi il contratto avrà validità fino al .....

Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione tra la Società della Salute della Valdinievole e l'aggiudicatario del servizio.



La Società della Salute della Valdinievole si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni (cfr. art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016).

#### **Art. 6 – Gara di esecuzione art. 103 del D. Lgs. 50/2016**

A garanzia dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e dei servizi/delle attività previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), per l'importo di euro ..... (...../00). Restano comunque a carico dell'appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati con la predetta polizza fideiussoria, nonché le franchigie e gli scoperti.

#### **Art. 7 –Assicurazione a carico dell'Appaltatore**

L'Appaltatore, così come previsto dal Capitolato speciale d'appalto, ha prestato la polizza assicurativa nelle seguenti forme: ..... – Ag. .... Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati con le predette garanzie, nonché le franchigie e gli scoperti.

#### **Art. 8 –Fatturazione e pagamenti.**

I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante emissione di fatture mensili con le modalità indicate nel Capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, come modificata ed integrata con D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010 attraverso l'utilizzazione di conti correnti bancari o postali dedicati (anche in maniera non esclusiva) aperti presso le banche o Poste Italiane a mezzo bonifico bancario/postale. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9- bis della Legge n. 136/2010.

A tal fine si specifica:

- Codice Identificativo Gara (CIG): .....
- Conti correnti dedicati dall'Appaltatore (art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.):  
..... – Ag. .... –  
via ....., ...;
- Soggetti deputati ad operare sul conto corrente: ..... nato/a il  
..... a ..... (.....) c.f. ....

#### **Art. 10 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

L'Appaltatore è tenuto a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e il Codice di comportamento della SdS Valdinievole approvato con la Delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 11 del 03.10.2016.

Il presente contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, le cui norme all'Appaltatore si applicano per quanto compatibili.

#### **Art. 11 – Clausola risolutiva espressa, art. 92 c. 3 del D. Lgs. 159/2011**

In considerazione del fatto che non è pervenuta, entro i termini previsti, l'informazione prefettizia antimafia riguardante l'Appaltatore, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa

ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico delle Società medesima, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi sopra descritta la SdS Valdinievole recederà dal contratto, ai sensi dell'art.92 c. 3 del D. Lgs. 159/2011.

#### **Art. 12 – Divieto di cessione del contratto.**

La cessione del contratto è tassativamente vietata, a pena nullità ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/2016. Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell'azienda si applica il disposto dell'art. 106 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016.

Qualora la ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante dalla cessione o dalla fusione di imprese, rimane comunque subordinata alla verifica e al rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione della stazione appaltante.

#### **Art. 13 - Gestione degli inadempimenti e penalità**

In ogni caso di inadempimento, non imputabile alla SdS ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto, sono stabilite le penali che seguono:

- in caso di grave ritardo nella attivazione del singolo servizio giornaliero rispetto al termine stabilito nel capitolato tecnico, la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, per ogni evento;
- in caso di assistenza inadeguata e comportamento non conforme rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato e dall'offerta tecnica, o per ogni altra violazione imputabile agli operatori nei confronti dell'utenza, la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, per ogni evento;
- in caso di mancata attivazione del singolo servizio giornaliero la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 1.000,00 (mille/00), IVA esclusa, per ogni evento;
- in caso di mancato inizio dell'esecuzione del contratto la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 2.000,00 (duemila/00), IVA esclusa per ogni giorno di ritardo;
- per il reiterato mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente capitolato o dall'offerta di gara, riguardanti, ad esempio, l'alimentazione dei flussi informativi della SdS e la gestione dei rifiuti speciali, le norme di igiene e sicurezza sul lavoro, le norme sulla protezione dei dati personali, una penalità paria € 1.000,00 (mille/00), IVA esclusa, per ogni evento.

In ogni caso di inadempimento, non imputabile alla SdS ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi allegati, sono stabilite le penali che seguono:

- in caso di ritardo rispetto al termine stabilito per l'attivazione e piena operatività della Sede Operativa, l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla SdS una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;
- nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione dell'infermiere Coordinatore del Servizio, l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla SdS una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 200,00= (Euro duecento/00), IVA esclusa.

Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente capitolato, compreso quanto previsto all'art. 14. In tal caso la SdS contraente applicherà al fornitore le penali di cui ai precedenti articoli sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempimento tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'aggiudicatario, o tramite PEC. Nella predetta comunicazione di contestazione dell'inadempimento, di competenza del DEC, dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni:

- riferimento al PI o al PAI interessato dall'inadempimento,
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

La ricezione da parte dell'Aggiudicatario della predetta comunicazione determina l'avvio del procedimento di applicazione delle penali da parte della SdS, secondo le modalità stabilite nel contratto, nonché l'avvio del procedimento di gestione dei reclami di cui oltre.

Ricevuta la comunicazione di contestazione dell'inadempimento, l'Aggiudicatario, ai soli fini della gestione dei reclami, è tenuto ad eliminare, entro UN giorno lavorativo dalla ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s'intenderà "chiuso"), ferma restando in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali previste dal contratto di fornitura per le singole fattispecie.

La ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; la SdS Vdn, valutate le osservazioni formulate dall'aggiudicatario, decide in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura tramite posta elettronica o tramite PEC.

Le contestazioni formalizzate dalla SdS Vdn, inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

L'importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione del compenso mensile con il metodo della compensazione.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **Art. 14 – Spese di contratto, imposte e trattamento fiscale**

Tutte le spese conseguenti ed inerenti al presente contratto nessuna esclusa sono a carico dell'Appaltatore che, senza riserva alcuna, se le assume.

#### **Art. 15 – Comunicazione tra le parti.**

I contraenti concordano che le comunicazioni reciproche avverranno tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. Eventuali contestazioni e/o intimazioni all'Appaltatore verranno effettuate mediante le modalità previste dal Capitolato speciale d'Appalto. Qualsiasi comunicazione fatta dalla SdS Valdinievole agli incaricati dell'Appaltatore si considererà fatta personalmente al Rappresentante Legale dello stesso.

#### **Art. 16 - Privacy**

Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.

Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i. è la SdS Valdinievole. Pertanto, in caso di trattamento dei dati personali, il contraente si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate dalla SdS Valdinievole. Responsabile del Trattamento è il Direttore della SdS Valdinievole. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'Aggiudicatario si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Poiché l'attività oggetto del contratto comporta per l'Aggiudicatario il trattamento di dati personali per conto della SdS Valdinievole, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con il presente contratto designa l'Aggiudicatario quale responsabile esterno del trattamento e quest'ultimo:

- a) si impegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente contratto soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
- d) si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- f) si impegna a assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- i) è responsabile per quanto di propria competenza per l'osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto contratto/atto giuridico.

In ogni caso, nell'esecuzione del presente contratto non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati personali oggetto dei trattamenti in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione del contratto con la SdS Valdinievole. In questo caso, corre l'obbligo di riconsegnare ogni materiale o dispositivo di accesso, nonché mantenere riservata ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza a seguito delle operazioni di trattamento svolte nell'espletamento del contratto. In caso di dubbio nell'interpretazione di queste norme durante l'esecuzione del contratto sarà possibile rivolgersi direttamente al Responsabile del Procedimento con il quale ha rapporti per avere più opportune istruzioni in proposito.

## **Art. 17 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente contratto e dai documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, si rinvia al Codice Civile, al Codice Penale ed alla vigente normativa in materia di appalti e contratti della pubblica amministrazione.

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005 n° 82 e s.m.i. Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Dott. ....:** \_\_\_\_\_

**Direttore della SdS Valdinievole**

**Dott. ....**\_\_\_\_\_

**Legale Rappresentante .....**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., e dell'art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per "pubblicità notizia", il presente provvedimento è in pubblicazione all'Albo on line della SdS Valdinievole, secondo la normativa vigente, dal 15.03.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto al servizio

.....

---

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia, .....

L'Ufficio di Segreteria

---